

La tassazione dei dividendi percepiti dal trust

di Marco Snichelotto

La **legge di stabilità 2015** (legge n. 190/2014) **riduce**, a partire dai dividendi messi in distribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, la **quota esente** da IRES dei **dividendi** percepiti dagli **enti non commerciali** dal 95 al 22,26%, equiparando la tassazione dei dividendi percepiti dagli enti stessi a quella da persone fisiche aventi la massima aliquota marginale. Al fine di mitigare la penalizzazione conseguente all'**applicazione retroattiva** della norma in esame, la legge di stabilità introduce un **credito d'imposta** pari alla maggiore IRES dovuta nel 2014 che potrà essere utilizzato in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a partire dal 1° gennaio 2016. La disposizione compensativa tuttavia **non** pare applicabile ai **trust trasparenti** che, imputando il reddito ai beneficiari individuati, non determina alcuna maggiore IRES, essendo questi generalmente soggetti a IRPEF.

L'art. 1, comma 655, della legge di stabilità 2015 (1) pone fine ad un regime fiscale di indubbio vantaggio che aveva caratterizzato l'imposizione dei dividendi percepiti da enti non commerciali, quali le fondazioni e i trust, fin dal lontano 2004.

Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, recante la riforma dell'imposizione sul reddito delle società (cd. riforma Tremonti), aveva previsto all'art. 4, lettera q), un'esenzione d'imposta pari al 95% degli utili percepiti, anche in regime d'impresa, dagli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del T.U.I.R.

La coerenza di tale disposizione è stata oggetto di critiche prima di tutto da parte della dottrina (2) in quanto di fatto permetteva ad alcuni enti non commerciali, in particolar modo ai trust, di ottenere un consistente risparmio di imposta che non pareva trovare giustificazione sotto il profilo sistematico.

Tuttavia le poche pronunce giurisprudenziali e di prassi hanno dovuto costatare che, in presenza di trust "effettivi", non passibili quindi di critiche sotto il profilo del reale spossessamento del disponente e dell'effettivo controllo del *trustee* nell'interesse dei beneficiari, non si sarebbe potuto parlare di interposizione fittizia o di elusione fiscale.

Ci si riferisce in particolare alla Sentenza della

Commissione tributaria provinciale di Novara, Sez. VI, 21 maggio 2013, n. 73, alla risposta ad un interpello presentato nell'ottobre 2011 (3) e alla risposta ad interpello reso dalla Direzione regionale Sicilia il 29 dicembre 2009, che, per quanto è dato sapere, sono le uniche pronunce specifiche sulla questione.

In particolare la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Novara n. 73 del 2013 ha suscitato l'interesse della dottrina in quanto l'Amministrazione finanziaria contestava da un lato l'interposizione fittizia del trust e dall'altro la sua trasparenza a fini fiscali.

L'obiettivo dell'Amministrazione finanziaria era evidentemente quello di ricondurre la tassazione dei dividendi erogati a beneficio del trust alla tassazione delle persone fisiche evitando in tal

Marco Snichelotto - Dottore Commercialista in Vicenza - Unifid Trusts

Note:

(1) Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(2) Si veda in particolare D. Rinaldi, "Il trust italiano come alternativa alle holding: luci e ombre", in *il fisco* n. 42/2010, pag. 6814.

(3) Le cui conclusioni sono state commentate a cura del Notaio G. Gallizia, "Trattamento tributario dei dividendi spettanti ad un trust: il fisco e il donum ferres", in *Trust e attività fiduciarie* n. 4/2012, pag. 391.

modo la consistente riduzione garantita dall'applicazione della disciplina "transitoria" di cui al D.Lgs. n. 344/2003.

I giudici tributari interpellati sulla questione hanno tuttavia ritenuto che non vi fossero sufficienti elementi per disconoscere al trust l'applicazione della disciplina sua propria.

A seguito di tale sentenza è stato correttamente osservato in dottrina (4) che per eliminare l'effetto asistemico della disciplina di tassazione dei dividendi in capo al trust si sarebbe dovuto intervenire per via legislativa non essendo sufficiente, né tanto meno auspicabile, un intervento interpretativo ad opera dell'Agenzia delle entrate teso a qualificare come fittiziamente interposti trust in tutto e per tutto legittimi sotto il profilo civilistico.

Con la novella disposizione il legislatore modifica tale regime prevedendo un consistente incremento della quota imponibile del dividendo portandola al 77,74% (100% - 22,26%), a partire dai dividendi messi in distribuzione a partire dal 1° gennaio 2014.

La misura dell'aumento impositivo è stata determinata in modo da garantire l'equivalenza tra la tassazione del dividendo percepito da un trust opaco a quella di una persona fisica avente una partecipazione qualificata e un'aliquota marginale del 43%.

Ipotizzando infatti che la società partecipata produca un reddito ante imposte pari a 100, avremmo una tassazione IRES di 27,50 in capo alla società (100 x 27,5%); qualora quest'ultima distribuisse un dividendo pari al reddito netto dell'esercizio (72,50) avremmo: in caso di trust socio unico una quota imponibile del dividendo pari a 56,36 (72,50 x 77,74%) e quindi IRES in capo al trust pari a 15,50 (56,36 x 27,5%). In caso di persona fisica socio unico avremmo una quota imponibile del dividendo pari a 36,05 (72,50 x 49,72%) e quindi IRPEF personale pari a 15,50 (36,05 x 43%).

In entrambi i casi avremmo quindi una imposizione complessiva (società + socio) pari a 43 (27,50 + 15,50).

	Trust opaco	PF qualificata
Reddito ante imposte	100	100
IRES società (27,5%)	27,50	27,50
Reddito netto società	72,50	72,50
Dividendo distribuito	72,50	72,50
Quota imponibile trust (77,74%)	56,36	—
Quota imponibile PF (49,72%)	—	36,05
IRES in capo al trust (27,5%)	15,50	—
IRPEF in capo a PF (43%)	—	15,50
Imposta complessiva	43	43

Effetto collaterale di tale parificazione è stato però quello di aumentare considerevolmente la tassazione complessiva in capo ai trust trasparenti che a seguito di tale modifica sconteranno un'imposizione complessiva sul dividendo pari al 51,74%.

Ipotizzando gli stessi dati dell'esempio sopra esposto la quota imponibile del dividendo in capo al trust trasparente sarebbe pari a 56,36 (72,50 x 77,74%), che verrebbe però tassata alla aliquota marginale del 43%, spingendo l'imposizione complessiva oltre la metà del reddito lordo (51,74 = 27,50 + 24,24).

	Trust trasparente
Reddito ante imposte	100
IRES società (27,5%)	27,50
Reddito netto società	72,50
Dividendo distribuito	72,50
Quota imponibile (77,74%)	56,36
IRES in capo al trust	—
IRPEF in capo a PF (43%)	24,24
Imposta complessiva	51,74

Nota:

(4) Si veda sul punto D. Stevanato, "La nozione di beneficiario individuato del trust e l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate", in *Corr. Trib.* n. 35/2013, pag. 2769, ove si afferma: "se si ritiene che questo (...) schema impositivo sia insoddisfacente, e possa essere modificato per evitare che il trust crei un *vulnus* al principio di tassazione progressiva dei redditi, si dovrà intervenire per via legislativa, e non certo per circolare, come pensa forse di fare l'Agenzia delle entrate, avallando l'emanazione di atti accertativi che pretendono di considerare i trust come soggetti interposti

(segue)

Stante questo quadro scoraggiante il legislatore, in sede di approvazione definitiva del testo di legge e al fine di mitigare gli effetti dell'applicazione retroattiva della norma, ha previsto, al comma 656 dell'art. 1 della legge di stabilità, un credito d'imposta da utilizzare in compensazione in tre quote di pari importo a partire dal 1° gennaio 2016, pari alla maggiore imposta dovuta nel solo periodo d'imposta 2014.

Tassazione del trust ai fini delle imposte dirette

Per comprendere pienamente la portata delle novità introdotte dalla legge di stabilità pare utile inquadrare sinteticamente la disciplina applicabile al trust con riferimento alle imposte dirette. Il trust è annoverato tra i soggetti passivi IRES. In particolare l'art. 73, comma 1, prevede l'inclusione tra i soggetti passivi IRES:

- a) [...]
- b) degli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) degli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- d) delle società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Attraverso l'inclusione del trust tra i soggetti previsti dal comma 1 dell'art. 73 anziché tra quelli previsti dal comma 2 del medesimo articolo - il legislatore ha inteso suggerire che il trust è sempre soggetto passivo d'imposta ai fini IRES in quanto "non opera la disposizione [...] recata dal comma 2, che avrebbe viceversa consentito di ipotizzare un riconoscimento solo per alcuni (e non per tutti i) trusts, ossia solo per quelli nei cui confronti si fosse verificato il presupposto d'imposta in modo autonomo e unitario" (5).

Tuttavia, avendo ben presente la duttilità e flessibilità dell'istituto il legislatore ha previsto al secondo comma dell'art. 73 che, "nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di parteci-

pazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali".

Tale disposizione crea di fatto sotto il profilo applicativo tributario due tipologie di trust:

- a) trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari e tassati in capo ad essi - (detti anche "trust trasparenti");
- b) trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati direttamente - e definitivamente - in capo al trust - (detti anche "trust opachi").

Infine occorre ricordare, che ai fini della qualificazione dei redditi imputati per trasparenza ai beneficiari da parte dei trust trasparenti l'art. 44 del T.U.I.R., lettera *g-sexies*), riconduce tra i redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di trusts ai sensi del comma 2 dell'art. 73.

Posto che, come abbiamo visto sopra, il trust rientra di diritto tra i soggetti passivi IRES ai fini della concreta applicazione dell'imposta sarà sempre necessario stabilire se uno specifico trust sia qualificabile e quindi inquadrabile ai fini tributari, quale:

- commerciale o non commerciale;
- trasparente o opaco.

Perimetro di operatività della nuova disposizione

Limitando l'esame ai trust fiscalmente residenti in Italia occorre subito osservare che il trust potrà essere incluso tra i soggetti passivi IRES alternativamente ai sensi della lett. b) o della lett. c) dell'art. 73 del T.U.I.R.

In particolare i trust aventi come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale ("trust commerciali") saranno assoggettati ad IRES ai sensi della lettera b) mentre i trust aventi ad oggetto esclusivo o principale

Note:

(segue nota 4)

fittiziamente o come enti trasparenti, sulla base di interpretazioni partigiane di clausole di atti istitutivi che sono invece, magari, del tutto in linea con quanto previsto dalla normativa e dalla prassi interna ed internazionale".

(5) N.L. de Renzis Sonnino, "La soggettività passiva del trust", in AA.VV., *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, Milano, 2008, pag. 112.

LA NOVITA' NORMATIVA

Riduzione dell'esenzione da IRES dei dividendi

La previsione dalla **legge di stabilità 2015** che riduce al **22,26%** la **quota esente da IRES del dividendo**, a partire dai dividendi messi in distribuzione a partire dal 1° gennaio 2014, interessa esclusivamente i **trust non commerciali**, continuando invece il trust **commerciale** ad essere assoggettato ad IRES con l'esenzione del **95%** dell'ammontare dei dividendi percepiti.

l'esercizio di un'attività non commerciale ("trust non commerciali") saranno assoggettati ad IRES ai sensi della lettera c) e secondo le regole applicative dettate dal capo III del Titolo II del T.U.I.R.

Fatta questa premessa, è immediato osservare come le novità normative introdotte dalla legge di stabilità interessino esclusivamente i trust non commerciali, continuando invece il trust commerciale ad essere assoggettato ad IRES secondo le regole previste dal Capo II del Titolo II del T.U.I.R.

In particolare e con specifico riferimento ai dividendi percepiti da trust commerciali, si renderà applicabile il disposto dell'art. 89, il quale prevede l'esenzione del 95% dell'ammontare dei dividendi percepiti.

In estrema sintesi il carico fiscale gravante sui dividendi percepiti da un trust a seguito delle modifiche normative sarà il seguente:

Tipologia di trust	Opaco	Trasparente (*)
Non commerciale	21,379% (77,74% x 27,5%)	33,428% (77,74% x 43%)
Commerciale	1,375% (5% x 27,5%)	2,150% (5% x 43%)

(*) Ipotizzando un'aliquota marginale del contribuente persona fisica pari al 43%.

Come è facile intuire la distinzione tra trust commerciale o non commerciale diverrà d'ora in poi molto più rilevante di quanto non lo sia stata in passato stante il diverso regime che caratterizzerà i dividendi percepiti nei due casi.

Qualificazione del trust quale ente commerciale o non commerciale

Per stabilire la qualificazione commerciale o non commerciale del trust, occorrerà anzitutto rifarsi ai principi generali dettati dalla normativa per poi cercare di calarli nella specificità tipica dell'istituto del trust.

Ai sensi della disciplina fiscale interna sono enti

comerciali quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, mentre sono enti non commerciali quelli che - pur potendo esercitare anche attività commerciale - esercitano in via esclusiva o prevalente un'attività non commerciale.

Per la definizione di attività commerciale occorrerà avere a mente il disposto dell'art. 55 del T.U.I.R., il quale

stabilisce che "per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c.", ossia nello specifico:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Sul punto si noti che la normativa fiscale non richiede, ai fini della qualificazione di un ente quale ente commerciale, un particolare requisito di natura organizzativa quanto invece che l'attività sia svolta in maniera abituale e professionale.

Per oggetto esclusivo o principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente, esso deve essere determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto e in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle forme previste, l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività di fatto esercitata.

La richiamata normativa detta quindi un criterio logico sistematico da percorrere al fine di giungere alla corretta qualificazione dell'ente.

Occorrerà anzitutto avere a riferimento le disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto, che nel caso specifico dell'istituto del trust possono essere assimilabili sicuramente alle disposizioni dell'atto istitutivo e dei suoi vari allegati.

Sotto questo profilo la poliedricità tipica dell'istituto non consente di inquadrare in maniera tipica il documento dal quale occorrerà trarre tali informazioni, ben potendo le stesse essere variamente ritraibili da diversi atti e documenti quali appunto l'atto istitutivo, il regolamento, gli atti dispositivi, le eventuali lettere di desiderio qualora queste contengano disposizioni rilevanti ai fini dell'individuazione dell'oggetto del trust.

Sulla base della diffusa prassi interna, suggerita dalla migliore dottrina in materia (6), un ruolo molto importante assumeranno le premesse dell'atto istitutivo in quanto in esse saranno esplicitate in maniera quanto più possibile esaustiva i motivi, le ragioni, le finalità che hanno spinto il disponente ad istituire il trust e per questa via sarà più agevole cercare di capire quale sia l'attività essenziale per realizzare gli scopi del trust.

Si può infine osservare come uno dei campi dove sarà più interessante valutare la portata della nuova norma saranno tutti i casi di trasformazione di società in trust, ove normalmente si tende a mantenere inalterata l'attività svolta cambiando unicamente la veste giuridica.

Credito d'imposta 2014

Come puntualmente osservato dai primi commentatori della norma (7) un'applicazione retroattiva della stessa oltre a derogare lo Statuto dei diritti del contribuente pone in seria difficoltà tutti quegli enti che hanno già provveduto ad impiegare i fondi percepiti dalla distribuzione dei dividendi 2014.

Per mitigare tale effetto negativo il comma 656 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 introduce un credito d'imposta pari alla maggiore IRES dovuta nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014 per effetto della modifica normativa intervenuta.

Il credito andrà indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2014, non concorrerà né alla base imponibile IRES, né alla base imponibile IRAP, né infine alla determinazione dei pro rata di deducibilità degli interessi passivi e generale.

Il credito potrà essere utilizzato, esclusivamente

in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella misura del 33,33% del suo ammontare, dal 1° gennaio 2017, nella medesima misura e, dal 1° gennaio 2018, nella misura rimanente.

Il problema che si pone è quali siano i soggetti destinatari di tale credito d'imposta.

Con riferimento al caso più semplice di trust opaco, il beneficiario del credito d'imposta sarà senza dubbio il trust medesimo, il quale, avendo patito un incremento di imposizione IRES dall'1,375% (5% x 27,5%) al 21,379% (77,74% x 27,5%), avrà diritto ad un credito d'imposta nella misura del 20,004% (21,379% - 1,375%) del dividendo distribuito da utilizzare in compensazione ripartito in tre esercizi a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Diversamente, in caso di trust trasparente, la tassazione avviene in capo ai beneficiari individuati i quali, stando al tenore letterale della disposizione, non avrebbero diritto al credito d'imposta, in quanto di norma non soggetti a IRES.

Paradossalmente quindi proprio i soggetti che devono subire l'incremento più oneroso parrebbero di fatto esclusi dalla norma compensatrice.

Note:

(6) Si veda in particolare M. Lupoi, *Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario*, Milano, 2010, pag. 27.

(7) Si veda ad esempio M.C. De Cesari e V. Tamburro, "Fondazioni e fondi, aumenti retroattivi", in *Il Sole - 24 Ore* del 21 ottobre 2014, pag. 3.